

Norme quadro per la predisposizione del regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università di Pisa

1. Il regolamento contenente le modalità di costituzione e di funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell'Università di Pisa, previsto dall'articolo 19 dello Statuto di Ateneo, deve prevedere:
 - a) la composizione paritetica dell'organo, formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo individuate secondo criteri definiti nel regolamento e da un pari numero di rappresentanti, docenti e tecnici-amministrativi, dell'amministrazione universitaria, ivi compreso il presidente, e da altrettanti supplenti;
 - b) le modalità di designazione dei rappresentanti dell'amministrazione universitaria;
 - c) una composizione che assicuri la presenza paritaria di entrambi i generi;
 - d) la modalità di nomina;
 - e) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
 - f) le modalità di designazione del presidente;
 - g) i compiti del presidente;
 - h) l'individuazione del segretario verbalizzante,
 - i) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie;
 - j) la previsione di una cadenza periodica delle sedute ordinarie;
 - k) le condizioni di validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - l) la partecipazione alle sedute del comitato, senza diritto di voto, di due studenti designati dal consiglio degli studenti;
 - m) la possibilità di costituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - n) i compiti di natura propositiva, consultiva e di verifica del Comitato ed i rapporti con l'Amministrazione universitaria;
 - o) la previsione di una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno sulla situazione del personale dell'università riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e di studio da trasmettere al Rettore ed al Direttore generale.
2. L'ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal Direttore generale.